

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2243

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOATO, GOTTARDO, ANIASI, de LORENZO, TEODORI, SERAFINI MASSIMO, RONCHI, ANGELINI PIERO, TIEZZI, SALVOLDI, MATTIOLI, ANDREIS, BIONDI, LODIGIANI, TAMINO, AGLIETTA, BECCHI, BASSI MONTANARI, CIMA, FILIPPINI ROSA, DONATI, GROSSO, PROCACCI, PIRO, ARNABOLDI, CERUTI, TESTA ENRICO, LANZINGER, LUSETTI, GALLI, CILIBERTI, D'ADDARIO

Presentata il 27 gennaio 1988

Norme per l'installazione di vetri di sicurezza anti-incidenti

COLLEGHI DEPUTATI! — Le finestre, le vetrate, le porte a vetri sono elementi indispensabili nell'arredo degli edifici, ma hanno un difetto non secondario: si rompono abbastanza facilmente e procurano tagli, dolorose ferite e talora casi di morte.

Secondo una stima delle associazioni dei consumatori europee i vetri sono la causa del 5 per cento degli incidenti domestici (domestici inteso in senso lato in quanto vengono comprese anche le scuole e i locali di svago); e sono soprattutto i bambini a subire i danni di questi incidenti. In Italia se i casi di morte per questa causa sono riconducibili a poche unità, molte migliaia sono invece i casi di ferimento, con lesioni anche invali-

danti (perdita della vista, lesioni permanenti a muscoli e tendini, ecc.).

I danni sarebbero molto minori se i vetri fossero del tipo di « sicurezza ». Infatti il vetro comune si frantuma e lascia sporgere taglienti lame, invece i vetri di sicurezza (armati, temprati, stratificati) si comportano in modo affatto diverso.

In Italia esiste una specifica tecnica elaborata dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), la UNI 7697, molto dettagliata ma che non ha nessun valore di legge. In altri paesi quali Inghilterra, Belgio, Francia esistono già queste normative che tutelano la salute soprattutto dei bambini, con interventi di prevenzione reale che implicano poi significativi ri-

sparmi nelle strutture curative dei potenziali incidentati. Solo una politica miope fa sì che l'Italia non si sia dotata di leggi in questo settore anche se da anni vi sono pressioni dell'Assovetro (Associazione dei produttori del vetro) che ovviamente vedrebbero positivamente un rilan-

cio nell'uso di questo prodotto utilizzato dall'uomo fin dalla antichità. Questo piccolo intervento legislativo sarebbe un grosso contributo nella battaglia contro il continuo aumento degli incidenti domestici che in Italia superano di gran lunga gli infortuni sul lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nell'uso di vetri, vetrate e in genere installazioni vetrarie sia per edifici pubblici che privati, è obbligatorio impiegare lastre della tipologia di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 2.

1. Il disposto di cui all'articolo 1 si applica per le installazioni eseguite dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado è obbligatorio entro due anni dalla medesima data la sostituzione dei vetri esistenti con quelli conformi alla presente normativa.

ART. 3.

1. La violazione degli obblighi di cui alla presente legge è punita con l'ammenda da uno a cinque milioni di lire.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A (Articolo 1).

LASTRE DA IMPIEGARE

Applicazione vetraria (indicativa e non limitativa)	Azioni da prendere in preminente considerazione	Danni da prendere in preminente considerazione	Lastra da impiegare			
			tem- perata	strati- ficata	armata	
1. Serramenti vetrati in genere (porte, finestre, porte finestre interamente intelaiate) - con il lato inferiore della lastra a meno di 90 cm. dal piano di cal- pestio	urto da corpo duro e/o molle	danni a per- sone e/o a cose	X	X		
	urto da corpo duro e/o molle	caduta nel vuoto		X		
	- sporgenti quando aperti verso l'e- sterno	urto da corpo duro e/o molle, sbattimento di ante	caduta nel vuoto di spez- zioni	X	X	X
	- in ambienti aperti al pubblico e/o adibiti ad attività sportive o ri- creative e/o frequentate da gio- vani, indipendentemente dall'al- tezza dal suolo	urto da corpo duro e/o molle, ed altri	specifici della particolare ve- trazione	X	X	
2. - Vetrine interne ed esterne con la base a meno di 90 cm. dal piano di calpestio	urto da corpo duro e/o molle	specifici della particolare ve- trazione, esclu- sione caduta nel vuoto	X	X		
3. - Lastre di vetro di balaustre, para- petti, balconi, rampe di scale, ecc.	urto da corpo duro e/o molle	caduta nel vuoto		X		
4. - Parti di vetro di cabine telefoni- che	urto da corpo duro e/o molle	danni alle per- sone	X	X		
5. - Parti di vetro di gabbie di ascen- sori	urto da corpo duro e/o molle	con possibilità di caduta nel vuoto		X		
	urto da corpo duro e/o molle	danni alle per- sone esclusa la caduta nel vuoto	X	X	X	
6. - Lastre di vetro di lucernari, tet- toie	grandine	danni alle per- sone		X	X	
7. - Paradoce di vetro	urto da corpo molle	danni alle per- sone	X	X		